

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09044/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9044 del 2026, proposto da

Giovanni Calabrese, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale in atti;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Cineca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio

***nei confronti***

Irene Zanetti, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della graduatoria unica di merito nominativa nazionale pubblicata in data 6 agosto 2026, nella sola parte in cui attribuisce al ricorrente la penalizzazione prevista per

la risposta ritenuta errata in relazione al quesito n. 34, invece di riconoscere al medesimo il punteggio spettante per la risposta esatta (con conseguente erronea collocazione in graduatoria);

- della griglia di correzione, dei verbali della Commissione nazionale e di ogni atto di predisposizione, revisione e validazione dei quesiti della prova scritta del concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Medica A.A. 2025/2026, svolta in data 21 luglio 2026 - non conosciuti - nella parte in cui, con riferimento al quesito n. 34, non è stata riconosciuta come corretta la risposta "*nessuna profilassi*", con conseguente penalizzazione dei candidati che l'hanno selezionata (come il ricorrente);

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali e successivi, ivi inclusi, ove occorra gli atti di assegnazione successivamente adottati, e per l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c. – mediante la rivalutazione del proprio punteggio e, segnatamente, l'assegnazione di punti 1,00 per la domanda n. 34, con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti (per un totale di 1,25 punti in più rispetto al punteggio indicato nella graduatoria impugnata).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contesta la valutazione del quesito n. 34, avente ad oggetto la profilassi antitromboembolica da suggerire a una donna di trent'anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden;
- per tale quesito la Commissione nazionale ha indicato come corretta la risposta *«eparina a basso peso molecolare dopo il parto»*, mentre il ricorrente ha selezionato la risposta *«nessuna profilassi»*, che assume essere quella scientificamente corretta;
- il ricorrente chiede, in via principale, l'attribuzione di ulteriori 1,25 punti e, in via subordinata, la neutralizzazione del quesito, con conseguente incremento del punteggio nella misura di 0,25 punti;

Rilevata preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e, conseguentemente, l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati (in tal senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302, secondo cui *“sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti”*);

Considerato che, pertanto, non sono al riguardo configurabili vizi di legittimità se

non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, ovvero di una manifesta irragionevolezza in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che nel caso in esame, anche alla luce della documentazione depositata dall'amministrazione resistente, non emergano - allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare - manifesti profili di irragionevolezza o di erroneità, né risulti dimostrata una maggiore plausibilità scientifica della tesi ricorsuale tale da imporre, con immediata evidenza, il superamento della soluzione individuata dalla Commissione;

Considerato, infatti, che:

- dalla documentazione in atti risulta che il quesito, già sottoposto a preventiva validazione, è stato oggetto di uno specifico riesame da parte della Commissione nazionale nella riunione del 24 luglio 2026, successiva allo svolgimento della prova e anteriore alla pubblicazione della graduatoria;
- in tale sede la Commissione, esaminate le segnalazioni formulate dai candidati, il testo del quesito e gli elementi scientifici inerenti alla domanda, ha confermato all'unanimità la risposta *«eparina a basso peso molecolare dopo il parto»*;
- la Commissione ha ritenuto che la formulazione del quesito presupponesse la necessità di una profilassi antitromboembolica e richiedesse, pertanto, di individuarne la modalità, escludendo che l'opzione *«nessuna profilassi»*, inserita quale distrattore, potesse essere considerata equivalente alla risposta indicata come corretta; ha, inoltre, rilevato che le linee guida contemplerebbero comunque forme di monitoraggio e rivalutazione del rischio;

Atteso che:

- tali conclusioni, alla luce della motivazione risultante dal verbale e dell'attività di riesame documentata, non appaiono, ad una prima delibazione, manifestamente illogiche o irragionevoli e risultano riconducibili all'ambito delle valutazioni

tecniche rimesse alla Commissione;

- la risposta «*nessuna profilassi*», indicata come corretta dal ricorrente, non può, pertanto, considerarsi, allo stato, inequivocabilmente esatta, risultando riconducibile alla diversa lettura del quesito da essi prospettata e, secondo la valutazione della Commissione, al distrattore inserito tra le opzioni;

- le fonti scientifiche richiamate in ricorso prospettano una diversa ricostruzione, secondo la quale, in assenza di precedenti eventi tromboembolici, familiarità e ulteriori fattori di rischio, l'eterozigosi isolata per il fattore V di Leiden non giustificerebbe una profilassi farmacologica routinaria, neppure nel periodo successivo al parto;

- tali fonti, tuttavia, non appaiono integralmente coincidenti quanto ai rispettivi presupposti applicativi e alle misure raccomandate, sicché la valutazione della loro rilevanza rispetto al caso clinico descritto richiede un più approfondito esame del contenuto delle singole linee guida, della portata delle relative raccomandazioni e del significato da attribuire, nel contesto del quesito, all'espressione «*nessuna profilassi*»;

Ritenuto, pertanto - ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito - che il ricorso non sia, dunque, assistito dal requisito del *fumus boni juris*, non apparendo le censure sollevate dal ricorrente *prima facie* idonee ad inficiare la contestazione relativa alla valutazione riportata dal ricorrente in ordine al quesito n. 34 della matrice ministeriale;

Ritenuto, poi, quanto al requisito del *periculum in mora*, che - per quanto il pregiudizio prospettato dal ricorrente in relazione all'imminenza delle operazioni di scelta delle tipologie e delle sedi sia sicuramente apprezzabile - nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello del ricorrente alla provvisoria rideterminazione del punteggio non possa ritenersi, allo stato, prevalente sull'interesse pubblico al regolare e ordinato svolgimento delle operazioni concorsuali sulla base della graduatoria vigente, in assenza di elementi idonei a evidenziare, con la necessaria

immediatezza, la manifesta erroneità della valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione, anche considerato che l'attribuzione provvisoria del maggior punteggio richiesto comporterebbe la modifica della graduatoria nazionale e inciderebbe anche sulla posizione degli altri candidati, con possibili effetti sulle successive fasi della procedura difficilmente reversibili;

Ritenuto, pertanto che la domanda cautelare debba, conseguentemente, essere respinta;

Ritenuto, altresì, opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nell'avversata graduatoria unica di merito nominativa nazionale, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*atti di notifica*”;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “*atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, con l’indicazione, nell’avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che la peculiarità della questione, giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

IL SEGRETARIO